



DETERMINA DIRIGENZIALE DPC025/029

DEL 07/02/2022

DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/14/271 del 17/02/2016 - Provvedimento ex art. 29-decies comma 9 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DITTA: Officina Galvanica Frentana (O.G.F.) S.n.c.

Sede impianto: Zona Industriale n. 43, Treglio (CH)

Attività svolta: Trattamento superficiale dei metalli mediante processi elettrolitici di zincatura e cromatura

Codice IPPC 2.6 “Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume > 30 mc” – rif. Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DPC025/061 del 19/02/2018 relativa all’impianto di “Trattamento superficiale dei metalli mediante processi elettrolitici di zincatura e cromatura” sito in Zona Industriale n. 43, Treglio (CH), rientrante fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06, precisamente al punto: 2.6: “Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume > 30 mc.

PRESO ATTO, in particolare delle seguenti prescrizioni dell’AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:

- art. 5 – recante “**APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)**” – punto 2:
“Il Gestore deve elaborare ed attuare entro 8 mesi dal rilascio dell’AIA, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle indicazioni del paragrafo 5.1.1.1 “Environmental management” contenuto nel STM_BREF 08.2006 (Surface Treatment of Metals and plastic).”;
- art. 6 – recante “**MATERIE PRIME**” – punto 1:
“Il Gestore deve adottare un’istruzione operativa che consenta di conoscere in tempo reale i quantitativi di sostanze pericolose, soggette a D.Lgs. 105/15, detenute in stabilimento ed una procedura di approvvigionamento delle materie prime che garantisca che i quantitativi siano sempre inferiori alle soglie previste dal D. Lgs. 105/15.”;
- art. 7 – recante “**EMISSIONI IN ATMOSFERA**” – punto 2:
“All’avvio dell’impianto, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata su tutti i punti di emissione e, qualora risultassero già rispettati i VLE di cui al QRE, in linea con le indicazioni del Giudizio VIA (che prevedeva di “Rivedere le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera diminuendole del 30% ai sensi della DGR 517/2007” e “Prevedere, ove non presenti, sistemi di captazione delle emissioni in corrispondenza dei singoli impianti”), il Gestore potrà non realizzare i sistemi di abbattimento. In caso

contrario i sistemi di abbattimento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA.”;

- **art.8** – recante “**SCARICHI IDRICI**”: “[...]”

1. Il Gestore deve installare contatori in numero e posizione idonea a produrre il bilancio idrico da cui sia possibile desumere i quantitativi di acqua approvvigionata e i quantitativi di acqua avviata a trattamento, recuperata e avviata a smaltimento.

2. Il Gestore deve monitorare i consumi idrici specifici, confrontandoli con i valori del BREF (3-20 l/mq per stage di lavaggio), relazionando annualmente nel Report degli autocontrolli.

3. Il pozzetto precedentemente adibito a scarico delle acque reflue deve essere reso non utilizzabile mediante scollegamento fisico. Il Gestore deve relazionare sulla modalità adottata per intercettare definitivamente lo scarico.

4. L’acqua depurata potrà essere impiegata nel rispetto dei limiti riferiti ai seguenti parametri: Cloruri: < 3000 ppm e Tensioattivi < 100 ppm, superati i quali l’acqua depurata non potrà più essere reimpiegata ma dovrà essere gestita quale rifiuto.

5. Entro 15 mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore deve individuare una procedura che consenta in tempo reale di conoscere le caratteristiche del refluo che lo rendono rifiuto, tarando opportunamente i monitoraggi in modo da individuare gli opportuni set point per i parametri monitorati in continuo.

6. La vasca di prima pioggia dovrà essere resa nuovamente disponibile per un nuovo evento meteorico entro le tempistiche definite dalla L.R. 31/2010. Il Gestore dovrà pertanto definire una procedura, da inserire nel PMC, che preveda delle evidenze oggettive per gli organi di controllo atta a garantire il rispetto della L.R. 31/2010.

7. Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, deve presentare un progetto che verrà valutato anche da ARTA per l’adeguamento dell’impianto di prima pioggia, in modo che le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia vengano separate per bypass e non per sfioro. Tale progetto dovrà essere realizzato entro 1 anno dal rilascio dell’AIA. [...]”;

- **art. 9** – recante “**RIFIUTI**” – punto 2:

“Se non già presente, il serbatoio verticale di capacità 6 m3 deve essere dotato di bacino di contenimento di volume pari al serbatoio stesso, entro 60 giorni dal rilascio dell’AIA.”;

- **art. 11** – recante “**RUMORE**”: “[...]”

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’art. 4 comma 7 della LR 23 del 17/07/2007 “collaudo acustico post operam” e dall’art. 8 della medesima LR “piano di risanamento acustico delle imprese”. Quest’ultimo articolo dovrà essere preso in considerazione nel momento in cui il comune di Treglio (CH) provvederà ad approvare un piano di classificazione acustica comunale. Il collaudo acustico dovrà essere effettuato entro 4 mesi dal riavvio dell’attività. I risultati dovranno essere inviati all’A.C., al Comune e all’ARTA. In caso di criticità, il Gestore dovrà adottare adeguati sistemi di contenimento dell’impatto acustico.

2. Il Gestore è tenuto a presentare, entro 1 anno dal rilascio del presente provvedimento, un piano di miglioramento finalizzato al contenimento delle emissioni sonore, tenendo conto di quanto indicato al par. 5.1.11 del BREF. [...]”;

- **art. 12** – recante “**STATO DEL SITO – ACQUE SOTTERRANEE**”: “[...]”

Il Gestore è tenuto ad eseguire una nuova valutazione chimica del terreno in almeno n. 2 punti di indagine da cui prelevare complessivamente n. 4 campioni (2 per ogni sondaggio) corrispondenti al primo metro (0 - 1) m e tra il primo metro e fondo scavo (1- 2) m, ricercando su ogni campione i medesimi parametri di cui al R.d.P. 18/09 del 15.01.2009. L’ubicazione dei punti di indagine dovrà essere concordata con ARTA. Le tempistiche per tali adempimenti sono stabilite in 1 anno dal rilascio del presente provvedimento. [...]”;

RICHIAMATA la nota prot. n. **RA/291253 del 22/10/2018**, con cui la scrivente AC, in merito alla richiesta di aggiornamento dell'atto sulla base documentazione trasmessa dalla Ditta a valle dell'installazione dei sistemi di abbattimento, ha ritenuto, visto il **parere tecnico dell'ARTA Abruzzo n.37246 del 04/09/2018**, acquisito in atti al prot.n. 243698 del 04/09/2018, necessario definire ulteriori prescrizioni da rispettare nelle more dell'aggiornamento dell'atto autorizzativo, **ed, in particolare, quanto segue:** *"[...] Il Gestore deve predisporre un sistema automatico di monitoraggio, svuotamento e reintegro continuo del liquido di scrubbing contenuto nelle vasche, in modo tale da mantenere sempre costanti le caratteristiche del fluido per garantire un'elevata efficienza di abbattimento. Tale modalità deve essere adottata entro 6 mesi dalla ricezione della presente. Nelle more il Gestore utilizzerà la modalità di monitoraggio bisettimanale della conducibilità proposta, comunicando preventivamente il valore soglia al disopra del quale il fluido sarà ritenuto non più idoneo. Tale valore soglia dovrà essere individuato in modo conservativo, allo scopo di garantire un'elevata efficienza di abbattimento, e le verifiche bisettimanali dovranno essere registrate su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli. [...]"*

CONSIDERATA la nota **ARTA prot. n. 31881/2021**, in atti al prot. n. 0266651/21 del 28/06/2021, con cui si comunicavano le criticità in merito alla detenzione dei rifiuti (rifiuti speciali pericolosi) presso l'installazione della Ditta Officina Galvanica Frentana (O.G.F.) S.n.c., titolare dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018, accertato nel corso dell'ispezione integrata ambientale ordinaria del 2021, ed in particolare, nei sopralluoghi del 27/04/2021 e del 15/06/2021.

EMERSE, dalla relazione tecnica dei sopralluoghi del 27/04/2021 e del 15/06/2021 e dai certificati delle determinazioni analitiche eseguite sui rifiuti in allegato alla nota ARTA prot. n. 31881/2021, le seguenti non conformità alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

*"[...] Nei locali adibiti alle lavorazioni sono state ritrovate n. 2 vasche, scollegate dalla linea produttiva attuale, ciascuna di circa 2 mc. in evidente disuso [...]piene per l'intera volumetria. [...] la ditta [...] ha dichiarato che si trattava di bagni esitati dalla precedente attività lavorativa di trattamento superficiale a base di Cr VI (cromo esavalente) e Ni (nichel) e che tali lavorazioni non erano più eseguite in impianto da diversi anni. [...] si ritiene che tali bagni di lavorazione siano in deposito/stoccaggio ragionevolmente almeno dal dicembre 2016 e che, considerata la circostanza che la ditta ha manifestato l'intenzione di non esercire più le attività che ne comportavano l'utilizzo, essi costituiscano rifiuti. [...] Dall'esame dei registri di carico e scarico e dalla documentazione acquisita in data 27/04/2021 si evince che tali rifiuti dal 04/06/2018 al 01/04/2021 (data ultimo carico al 27/04/2021) non risultano caricati sul registro. Quanto descritto pertanto si configura come **DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI PERICOLOSI [...]****un'attività di gestione di rifiuti PERICOLOSI non autorizzata sanzionata dall'art. 256 c.2 e c.1.***

"[...] La ditta, come si evince dal verbale del 15/06/2021, ha smaltito i rifiuti di entrambe le vasche in un'unica soluzione attribuendo ad essi il codice EER 110111, soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose [...] I due rifiuti campionati sono di natura e provenienza (per fase di lavorazione) diversa e pertanto ad essi dovevano essere attribuiti codici distinti, [...] Pertanto, **la ditta ha operato la miscelazione di rifiuti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art 187 e in assenza di autorizzazione.** Inoltre, fermo restando che l'attribuzione del codice EER è onere del produttore del rifiuto, che ne conosce la provenienza, i due rifiuti di cui sopra non potevano in alcun caso essere miscelati [...] in considerazione delle determinazioni analitiche eseguite da Arta la ditta è contravvenuta al **divieto di miscelazione rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità violazione sanzionata dall'art 256 c. 5 e c. 1 del D.lgs. 152/06.** Infine si rileva che il Registro di Carico e Scarico in corrispondenza del rifiuto smaltito con codice EER 110111* (prodotto dalla miscelazione dei due rifiuti pericolosi di cui sopra) riporta caratteristiche di pericolo (HP7, HP8, HP14) non corrispondenti né al rifiuto identificato con RIF 1 né con quello identificato con RIF 2 né tantomeno è stato desunto da una determinazione analitica eseguita dalla ditta. [...]"*

VISTO il **Rapporto Conclusivo delle Attività di Ispezione Integrata Ambientale Ordinaria 2021**, trasmesso da ARTA Abruzzo con nota **prot. n.57666/2021**, in atti al prot. n. 0529393/21 del 25/11/2021, eseguita presso l'installazione Officina Galvanica Frentana (O.G.F.) S.n.c., con sede in Zona Industriale n. 43, Treglio (CH), nell'ambito delle attività ispettive ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

PRESO ATTO che con medesima nota **prot. n.57666/2021**, congiuntamente alla trasmissione del rapporto conclusivo delle attività di ispezione, ARTA ha ritenuto di segnalare quanto segue:

“[...] Le attività di controllo analitico espletate hanno evidenziato la conformità ai VLE per le emissioni in atmosfera, limitatamente alle emissioni campionate, e il rispetto delle CSC per le acque di pozzo. **Si evidenzia una generalizzata inadempienza (totale o parziale) alle prescrizioni autorizzative per la quale sarà notificato un verbale di accertamento e contestazione.**

Inoltre relativamente alla gestione/detenzione dei rifiuti pericolosi sono state ravvisate gravi inadempienze per cui si è già relazionato all’A.C. con nota prot 31881 del 28/06/2021 [...]Per tali violazioni Arta ha già proceduto per quanto di competenza.

Infine si rappresenta all’A.C. che la ditta ha comunicato con nota acquisita al prot. Arta n. 42034/2018 del 02/10/2018 secondo modalità difformi da quelle previste dalla modulistica regionale una modifica del QRE autorizzato che, da una prima valutazione ai sensi della DGR 118/2019, è sostanziale e pertanto non può essere attuata e soprattutto comporterebbe l’attivazione delle procedure di valutazione ambientale. Per tale modifica non è stata formalizzata alcuna richiesta di parere ad Arta da parte dell’A.C. A tal proposito tuttavia si rileva che dall’esame degli autocontrolli eseguiti 2019, 2020 dalla ditta la modifica in questione non risulta attuata. **L’ispezione in generale ha evidenziato una non corretta gestione ambientale dell’installazione, scarsa o assente documentabilità delle azioni di monitoraggio e manutenzione eseguite, insufficienti azioni di manutenzione e controllo”.**

RILEVATO che quanto segnalato da ARTA nel Rapporto Conclusivo delle Attività di Ispezione Integrata Ambientale Ordinaria 2021 in riferimento all’esito della verifica del rispetto da parte del Gestore delle prescrizioni autorizzative, **costituisce violazione delle prescrizioni previste dall’A.I.A. n. DPC025/191 del 31/05/2021, fattispecie di cui all’ art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, per quanto attiene:

- **il punto 2 dell’art. 5 dell’AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:**

• La ditta con nota acquisita al prot. Arta 39335 del 18/08/2018 ha comunicato di aver posto in atto un sistema di gestione ambientale. I tecnici durante l’ispezione hanno però constatato una scarsa documentabilità di tali procedure (scarsa documentabilità in generale delle azioni di manutenzione e controllo esperite) e la gestione ambientale in generale non è apparsa idonea e riconducibile a un sistema di Gestione Ambientale”;

- **il punto 1 dell’art. 6 dell’AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:**

• “[...] La ditta non ha ottemperato alla prescrizione”;

- **il punto 2 dell’art. 7 dell’AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:**

• “La ditta ha optato per l’installazione di scrubber additivati e in data 02/10/2018 prot. Arta 42037 ha prodotto le risultanze analitiche della marcia controllata. [...] Contestualmente la ditta ha allegato alla nota citata un QRE aggiornato recante un incremento delle portate di espulsione sensibilmente superiore a quanto autorizzato e comunque configurabile come modifica sostanziale dell’AIA rispetto alle disposizioni di cui alla DGR 118/2019. [...] La modifica di cui sopra non è stata trasmessa secondo tali modalità e nessun atto di assenso o presa d’atto risulta alla scrivente in tal senso. Si precisa pertanto alla ditta che essa è legittimata ad esercire l’impianto nel pieno rispetto del QRE autorizzato di cui all’AIA vigente. [...]

- **il punto 1 dell’art. 8 dell’AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:**

• “[...] La ditta ha installato i contatori e riporta sul PMeC il bilancio idrico.

• Dal rilascio dell’AIA non risultano effettuati smaltimenti.”

- **il punto 2 dell’art. 8 dell’AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:**

• “[...] La ditta non riporta i consumi specifici in quanto esprime la produzione in peso e non in mq. Si chiede di implementare una modalità di contabilizzazione dei mq lavorati. La ditta non ha ottemperato alla prescrizione”

- il punto 5 dell'art. 8 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:

- “[...] non è stato rinvenuto un piano di verifiche periodiche atte a determinare le concentrazioni di cloruri e tensioattivi. Nel rilevare che è la ditta che deve individuare quali sono le caratteristiche che determinano l'idoneità al riutilizzo di ritiene che tali verifiche debbano essere procedurizzate e annotate su un registro da tenere in impianto.
- Una volta stabilita la non idoneità del refluo la ditta deve collocarlo in cubic tainer o altro contenitore idoneo e collocarlo in area coperta dotata di bacino di contenimento o idonea cordolatura. Deve essere sempre chiaro lo status di ciò che è posto in stoccaggio/deposito.
- Nel serbatoio destinato al recupero devono essere presenti solo i reflui idonei al riutilizzo; una volta che il refluo non ha più le caratteristiche che ne rendono possibile il riutilizzo dovrà essere collocato in altro contenitore con apposizione del codice EER, posto in deposito in area dedicata e caricato sul registro entro 10 gg dalla produzione.”

- il punto 6 dell'art. 8 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018

- “Il sistema di raccolta acque e di prima pioggia deve essere reso operativo e funzionante. La ditta deve dotarlo di un pluviometro e un temporizzatore che ne consenta lo svuotamento entro i tempi previsti dalla L.R. 31/2010.

- il punto 7 dell'art. 8 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:

- “[...] La ditta ha prodotto nelle tempistiche stabilite il progetto dell'impianto di raccolta acque di prima pioggia che è stato valutato da Arta. All'arrivo in impianto l'impianto risultava ancora in costruzione e solo ad Agosto 2021 è stato verificato il completamento dell'impianto trattamento acque di prima pioggia. La ditta non ha ottemperato alla prescrizione di realizzare l'impianto di depurazione entro le tempistiche fissate.”

- il punto 2 dell'art. 9 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:

- “La ditta deve dotare il serbatoio di accumulo da 6 mc di idoneo bacino di contenimento (prescrizione presente in aia e non attuata);

- il punto 1 dell'art. 11 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:

- “[...] La valutazione di impatto acustico prodotta con nota prot 15333 del 17/11/2020 contempla solo la verifica del rispetto dei valori limite di immissione, operata con rilievi effettuati al confine di stabilimento. Non è stata effettuata la verifica del valore differenziale [...] Si ritiene che la ditta debba effettuare misure di rumore ambientale (con impianti della Ditta in funzione) e residuo (con impianti spenti) in prossimità della facciata di tali edifici prospiciente la Ditta, al fine di verificare il rispetto del valore limite differenziale. Nel caso di effettiva impossibilità di eseguire tali misure, dovranno essere adottati metodi di stima mediante calcolo di propagazione sonora.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della LR 23/2007 (“piano di risanamento acustico delle imprese”), nel momento in cui il comune di Treglio provvederà ad approvare un Piano di classificazione acustica comunale, la ditta dovrà verificare (ripetendo i rilievi fonometrici) se le proprie emissioni rumorose rispettano i valori limite assegnati dal suddetto Piano alle aree limitrofe.”

• prescrizione di cui all'art. 12 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018:

- “[...] La ditta deve riparare la pompa con immediatezza allo scopo di poter caratterizzare l'acqua di pozzo e [...] produrre una documentazione tecnica idonea e atta ad individuare la corretta localizzazione dei piezometri
- La ditta non ha ottemperato alla prescrizione di caratterizzare le acque sotterranee con cadenza semestrale e di caratterizzare i terreni.”

CONSIDERATO, altresì, che ARTA, a seguito delle analisi degli impatti ha evidenziato, a carico della Ditta, le seguenti ulteriori criticità/non conformità: “[...]”

- CICLO DELLE ACQUE

- “[...]La ditta deve dotare il serbatoi di accumulo da 6 mc di idoneo bacino di contenimento (prescrizione presente in aia e non attuata)
- Qualora le acque accantonate non siano idonee al recupero in produzione la ditta deve depositarle in cubic tainer, collocarle in area deposito temporaneo rifiuti, attribuire idoneo codice EER e caricarle sul registro entro 10 dalla loro produzione.
- La ditta deve porre in atto una modalità di verifica dell’efficienza di depurazione eseguendo campionamenti monte/valle del sistema di depurazione.
- I fanghi devono essere depositati in area opportunamente cordolata e dotata di pozzetto cieco per la raccolta degli spandimenti.
- Il sistema di raccolta acque e di prima pioggia deve essere reso operativo e funzionante. La ditta deve dotarlo di un pluviometro e un temporizzatore che ne consenta lo svuotamento entro i tempi previsti dalla L.R. 31/2010.
- Si chiede alla ditta di spiegare la presenza die cianuri nelle acque depurate (serbatoio da 6mc) dal momento che tali composti sono stati eliminati dal ciclo produttivo. (PE 9948/21)
- La ditta deve organizzare le aree di deposito materie prime e rifiuti in maniera più coerente e soprattutto prevedere la periodica pulizia delle aree stesse.
- Le griglie realizzate per la raccolta delle acque di prima pioggia sono sensibilmente inferiori a quelle ipotizzate in sede di progetto. E’ opportuno verificarne la funzionalità in occasione di eventi meteorici copiosi.
- La ditta deve produrre descrizione aggiornata del funzionamento del depuratore in quanto quella in atti non risulta corrispondente a quanto rilevato in situ. [...]

- RIFIUTI

[...] Controllo documentale

- Il controllo documentale ha evidenziato una non sempre corretta compilazione dei registri di carico e scarico. Si raccomanda alla ditta una più puntuale compilazione del registro.

Controllo gestionale - Si chiede alla ditta di:

- Individuare aree nettamente separate per rifiuti e materie prime
- Dotare i contenitori contenenti rifiuti di etichetta recante il codice EER
- Le aree devono essere compartimentate e dotate i segnaletica orizzontale e verticale
- L’area di deposito temporaneo fanghi deve essere opportunamente identificata e delimitata. [...]

- EMISSIONI IN ATMOSFERA

- [...] La ditta deve migliorare la compartimentazione e la captazione delle emissioni diffuse e tenere le porte e finestre normalmente chiuse durante le attività produttive.
- La ditta contestualmente alla comunicazione della marcia controllata ha comunicato una modifica del QRE. Esaminata la documentazione e i rapporti di prova 2019/2020 si ritiene che la modifica in questione non è stata mai attuata. Per quanto di competenza si demanda all’A.C. [...] tale comunicazione è stata prodotta come commento alla marcia controllata e non nelle forme della modifica che ad ogni buon conto costituirebbe modifica sostanziale ai sensi della DGR 118/2019.
- Si rileva infine che non risulta attuata la modalità operativa di cui alla nota dell’A.C. prot. RA 0291253/18 del 22/10/2018 [...] La prescrizione non risulta documentata e pertanto non può considerarsi attuata. [...]

- ACQUE SOTTERRANEE

- [...] Procedere con immediatezza alla riparazione della pompa e di provvedere alla esecuzione delle analisi delle acque di falda secondo la frequenza stabilita in autorizzazione.
- Si chiede di produrre uno studio idrogeologico con ricostruzione piezometrica entro i tempi strettamente necessari. [...]

- PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- [...] La ditta ha trasmesso il PMeC, secondo le tempistiche stabilite, tuttavia l'elaborato prodotto è carente in termini di descrizioni e di allegati, infatti le analisi delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti non sono sempre allegate. Non risultano rispettati tutti gli obblighi di determinazioni analitiche e di manutenzioni da eseguire in esso contenuti. [...]

RICHIAMATA la nota ARTA prot. n. 58064/2021, in atti al prot. n. 532621/21 del 29/11/2021, con cui si è provveduto a trasmettere alla Ditta O.G.F. il "Verbale di accertamento e contestazione n. 02/CH/20212021 – Sezione Controlli integrati e attività produttive del 26/11/2021"

CONSIDERATA la pec del 22/12/2021, acquisita in atti al prot. n. 562415/21 del 23/12/2021, con cui il Gestore ha trasmesso una proposta di ubicazione delle aree per la realizzazione di n.2 sondaggi di profondità 2m per il prelievo dei campioni di terreno.

PRESO ATTO del parere ARTA prot. n. 4999/2022 del 03/02/2022, acquisito in atti al prot. n. 44516 del 07/02/22, con cui "[...] si ritiene che l'ubicazione dei punti di indagine proposta sia idonea [...] Si chiede inoltre di inserire nell'elenco degli analiti da monitorare nelle acque di falda il parametro Ni (Nichel) [...]"

RILEVATO che, con medesimo parere ARTA prot. n. 4999/2022 del 03/02/2022, si è provveduto a sollecitare il Gestore al fine di dare completo adempimento alla prescrizione di cui all'art.12 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018, ed inoltre a ripristinare la funzionalità della pompa asservita all'unico punto spia (POZZO) delle acque sotterranee.

RITENUTO che emerge "una generalizzata inadempienza (totale o parziale) alle prescrizioni autorizzative [...] una non corretta gestione ambientale dell'installazione, scarsa o assente documentabilità delle azioni di monitoraggio e manutenzione eseguite, insufficienti azioni di manutenzione e controllo".

RICHIAMATI, altresì:

- **l'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**, "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", che dispone:

"In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29 quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione";

- l'art. 21 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018, con cui si stabilisce che:

"Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, da luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, l'art 29-decies, comma 9, della Parte Seconda del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 8 e 21-quinquies;

per tutto quanto esposto e motivato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DIFFIDA

ai sensi dell'art 29 decies comma 9 lett.a della parte II Titolo III Bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **la Ditta Officina Galvanica Frentana S.n.c.**, con sede legale ed operativa in Zona Industriale n. 43, Treglio (CH), **nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore**, per l'esercizio dell'impianto di trattamento superficiale dei metalli mediante processi elettrolitici di zincatura e cromatura- codice IPPC 2.6, **ad adempiere alle seguenti prescrizioni:**

1. **Implementare un idoneo sistema di Gestione. Ambientale**, conforme alle indicazioni del paragrafo 5.1.1.1 del STM_BREF 08.2006.
2. Adottare **un'istruzione operativa** che consenta di **conoscere in tempo reale i quantitativi di sostanze pericolose, soggette a D.Lgs. 105/15, detenute in stabilimento** ed una **procedura di approvvigionamento delle materie prime** che garantisca che i **quantitativi siano sempre inferiori alle soglie previste dal D. Lgs. 105/15.**
3. Relazionare in merito agli **incrementi delle portate di espulsione di cui alla comunicazione del 02/10/2018.** Qualora si manifesti la necessità di aggiornare il QRE di cui all'art.7 dell'AIA n. DPC025/061 del 19/02/2021, il Gestore dovrà esperire le procedure di valutazione ambientale e successivamente inviare formale istanza di modifica sostanziale dell'AIA .
4. Installare **contatori di portata** in numero e posizione idonea a produrre **un bilancio idrico esaustivo** ed a **monitorare i consumi idrici specifici**, confrontandoli con i valori del BREF e relazionando annualmente nel Report degli autocontrolli.
5. **Individuare le caratteristiche che determinano l'idoneità al riutilizzo dell'acqua depurata** e definire le **modalità di verifica di tale idoneità**, secondo quanto previsto al punto 5 dell'art. 8 dell'AIA, che dovrà essere **procedurizzata e annotata su un registro da tenere in impianto.**
6. **Dotare il serbatoio di accumulo da 6 mc di idoneo bacino di contenimento**
7. Collocare il **refluo non idoneo al riutilizzo in cubic tainer o altro contenitore adeguato, con apposizione del codice EER, posto in area coperta dotata di bacino di contenimento o idonea cordolatura, Tale refluo dovrà essere caricato sul registro entro 10 gg dalla produzione.** Si fa presente che deve essere sempre chiaro lo status di ciò che è posto in stoccaggio/deposito e nel **serbatoio destinato al recupero devono essere presenti solo i reflui idonei al riutilizzo.**
8. Effettuare **misure di rumore ambientale** (con impianti in funzione) **e residuo** (con impianti spenti) in prossimità della facciata degli edifici prospicienti, al fine di **verificare il rispetto del valore limite differenziale.** Nel caso di effettiva impossibilità di eseguire tali misure, dovranno essere adottati metodi di stima mediante calcolo di propagazione sonora.
9. Produrre descrizione aggiornata del **funzionamento del sistema di depurazione** e procedere alla **verifica dell'efficienza depurativa eseguendo campionamenti monte/valle**
10. Depositare i **fanghi di depurazione in area opportunamente opportunamente identificata e delimitata, cordolata e dotata di pozzetto cieco per la raccolta degli spandimenti.**
11. Individuare **aree nettamente separate per rifiuti e materie prime**, che dovranno altresì essere **compartimentate e dotate i segnaletica orizzontale e verticale. I contenitori contenenti rifiuti**

dovranno essere sempre provvisti di etichetta recante il codice EER. Il gestore dovrà prevedere la periodica pulizia delle aree stesse, ed annotarla su apposito registro.

12. Procedere alla verifica della corretta funzionalità delle griglie realizzate per la raccolta delle acque di prima pioggia in occasione di eventi meteorici copiosi
13. Compilare correttamente i registri di carico e scarico, rispettando tempistiche e modalità;
14. Migliorare la compartimentazione e la captazione delle emissioni diffuse e tenere le porte e finestre normalmente chiuse durante le attività produttive.
15. Predisporre un sistema automatico di monitoraggio, svuotamento e reintegro continuo del liquido di scrubbing contenuto nelle vasche, in modo tale da mantenere sempre costanti le caratteristiche del fluido per garantire un'elevata efficienza di abbattimento.
16. Modificare il PMC inserendo nell'elenco degli analiti da monitorare nelle acque di falda il parametro Ni.
17. Procedere con immediatezza alla riparazione della pompa ed alla esecuzione delle analisi delle acque del pozzo, di falda e dei terreni, con modalità e frequenze previste nell'AIA. Nelle more dell'aggiornamento del PMC, si richiede comunque di monitorare nelle acque di falda il parametro **Ni**
18. Completare la rete di piezometri, come proposto con pec del 22/12/2021 e successivamente approvato con parere ARTA prot. n. 4999/2022 del 03/02/3022, e produrre lo studio idrogeologico con ricostruzione piezometrica

STABILISCE

in **30 gg il termine** entro il quale la **la Ditta Officina Galvanica Frentana S.n.c.**, con sede legale ed operativa in Zona Industriale n. 43, Treglio (CH), **nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dovrà provvedere a comunicare all'A.C. ed all'ARTA, attraverso apposita relazione, gli interventi e/o le azioni intraprese al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al presente atto.**

RIBADISCE

che, per quanto attiene la detenzione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo, la Ditta è tenuta a rispettare, oltre alle disposizione di cui al provvedimento AIA n. DPC025/061 del 19/02/2018, tutto quanto previsto alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

COMUNICA che:

- il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere copia del presente Provvedimento alla Ditta Officina Galvanica Frentana S.n.c. ed alle Autorità/soggetti coinvolti, disponendone, altresì, la pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/archivio-aia>
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

| | |
|---|--|
| <u>Unità organizzativa a cui è assegnato il Procedimento</u> | Dipartimento Territorio-Ambiente DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Ufficio A.I.A. |
| <u>Nominativo del Responsabile del Procedimento</u> | Ing. Salvatore Corroppolo mail: salvatore.corroppolo@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc025@pec.regione.abruzzo.it |
| <u>Nominativo e recapiti del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia</u> | Arch. Pierpaolo Pescara mail: pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc@pec.regione.abruzzo.it |

Presso la richiamata Unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento, previa richiesta via pec all'indirizzo dpc025@pec.regione.abruzzo.it, al fine di concordare la data per accesso alla sede regionale del DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio in Corso Vittorio Emanuele n. 301 Pescara ove sono archiviati i documenti richiesti

ALLEGATI:

1. Nota ARTA prot. n. 31881/2021, in atti al prot. n. 0266651/21 del 28/06/2021, con allegata relazione tecnica dei sopralluoghi del 27/04/2021 e del 15/06/2021 e certificati delle determinazioni analitiche
 2. Rapporto Conclusivo delle Attività di Ispezione Integrata Ambientale Ordinaria 2021 prot. ARTA n.57666/2021, in atti al prot. n. 0529393/21
 3. Comunicazione del Gestore Ns prot. n. 562415/21 del 23/12/2021
-

L'ISTRUTTORE
(Dott. Claudio Tontodonati)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Fabio Pizzica)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE
Ing. Salvatore Corroppo
F.to Digitalmente

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC DAB23FF4AE25A68AEE09EE991BB1694EFBE339F708395AF2CA753C6FD3B701CE

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
Nr. determina DPC025/029
Data determina 07/02/2022
Progressivo 1380/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAF8QRR-86764

PASSWORD JG4ht

DATA SCADENZA 08-02-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

